

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-978 del 28/02/2023
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. NERI S.P.A. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 1622. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di creazione di apparecchiature per illuminazione pubblica e arredo urbano sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1006 del 28/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. NERI S.P.A. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 1622. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di creazione di apparecchiature per illuminazione pubblica e arredo urbano sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 4.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27/12/2021;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 31/08/2022, acquisita al Prot. Com.le 11265 del 01/09/2022 e da Arpae al PG/2022/154806 del 22/09/2022, da **NERI S.P.A.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 1622, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a creazione di apparecchiature per illuminazione pubblica e arredo urbano sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 4, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

- valutazione impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 13226 del 12/10/2022, acquisita al PG/2022/167302, il SUAP del Comune di Longiano ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che, a seguito di richiesta di proroga per consegna documentazione, in data 12/12/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 15797 e da Arpae al PG/2022/204344;

Viste le successive integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta in data 22/12/2022 al SUAP del Comune di Longiano, acquisite al Prot. Com.le 16274 e da Arpae al PG/2022/211850;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1508 del 07/02/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/22199, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha espresso il seguente parere: *"(...) Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà di Tecnico competente in acustica, così come richiesto dall'art. 2 comma 6 della Legge 26.10.1995 n. 447, resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19.10.2011 n. 227, con la quale dichiara che l'azienda "rispetta i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Longiano vigente in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora". prende atto senza nulla eccepire, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa da Tecnico competente in acustica in data 01/09/2022 e allegata all'istanza di AUA, con la quale dichiara che l'attività rispetta i valori limite di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale. valori limite di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale."*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/02/2023;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **NERI S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 258 del 11/07/2013 Prot. Prov.le 105585 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 17/03/2023;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NERI S.P.A.** (C.F./P.IVA 02110530405) con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 1622, **per lo stabilimento di creazione di apparecchiature per illuminazione pubblica e arredo urbano sito nel**

Comune di Longiano, Via delle Querce n. 4.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 258 del 12/07/2013 Prot. n. 105585 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 17/03/2023.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale si richiede il rinnovo della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le modifiche di seguito riportate:

- inserimento della nuova emissione E16 "Modelleria (lavorazione legno)";
- alla emissione esistente E14 "Modelleria (lavorazione legno)" verranno convogliati anche gli effluenti derivanti dalla nuova attività di realizzazione di calchi e modelli attraverso l'uso di resine;
- eliminazione della emissione E15 "Cogeneratore a metano 290 kW".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo.

Con nota PG/2022/166075 del 10/10/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PG/2022/166077 del 10/10/2022, tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'art. 275 (Consumo di solventi) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. 2023/0023481/P del 30/01/2023, acquisita al protocollo di Arpa PG/2023/16114 del 30/01/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

"In risposta alla Vs richiesta (ns prot. 2022/0339346/A del 19/12/22) esaminata la documentazione inerente la domanda di AUA della Ditta Neri (Vs prot PG/2022/154806 del 22/09/2022) e le integrazioni successivamente trasmesse (Vs prot. PG/2022/202650 del 12/12/2022 e Vs prot. PG/2022/210341 del 21/12/2022), si esprime per quanto di specifica competenza

PARERE FAVOREVOLE con i limiti e le prescrizioni decisi da ARPAE e nel rispetto delle seguenti indicazioni scaturite dalla valutazione richiesta al Servizio di Medicina del Lavoro per gli ambiti professionalmente pertinenti :

" Relativamente alla procedura di autorizzazione all'emissione in atmosfera non ci sono aspetti di competenza/ rilevanza per lo scrivente Servizio che pertanto rimanda a quanto stabiliranno ARPAE e gli altri Enti coinvolti in procedura. Con l'occasione è però stato vagliato l'impianto interno allo Stabilimento e riguardo al sistema prospettato si consiglia di mantenere fisicamente separate le attività di lavorazione del legno e di realizzazione di calchi e modelli con uso di vetroresine e pertanto prevedere due impianti (e due punti di emissione differenti). Cio' anche allo scopo di limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti chimici pericolosi e/o cancerogeni o mutageni ".

Con nota acquisita al PG/2022/16934 del 31/01/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione

istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento, nella quale si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportare:

“...omissis...”

Considerazioni normative

In E14 la ditta intende lavorare sia legno che resine epossidiche ed indurenti.

Dalla tabella delle materie prime si evince che nella modelliera si usano resina per casting, indurenti poliuretanici, resine epossidiche e catalizzatori; i consumi totali sono modesti, circa 300 kg di prodotti all'anno stando alla tabella, circa 600 kg stando alla descrizione del Ciclo produttivo. In alcuni prodotti non è riportato il contenuto di COV, ma per l'induritore AQUAPUR è riportato una percentuale del 30%, per la finitura poliuretanica AQUAPUR GRIGIO CASTING il 10%, il catalizzatore è un infiammabile ma se ne usano 5 kg/anno.

Molte sostanze contenute nelle miscele non sono disciplinate dalla normativa cogente. Tuttavia:

- Nella sezione 15 della scheda, pur non esplicitando le sostanze chiamate in causa, si riporta questa valutazione:

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

TAB. D	Classe III	01,25 %
TAB. D	Classe IV	02,32 %
TAB. D	Classe V	00,12 %
ACQUA		44,12 %

- Considerato che della resina per casting se ne usano 10 kg/anno, e per la classe III, più tossica, si ha una presenza dell'1,25 %, si avrebbe:

$$10000 \text{ g} \cdot 0,0125 = 125 \text{ g/anno}$$

Considerato che la soglia di rilevanza è 2000 g/h si ritiene che questo prodotto sia irrilevante ai fini di una proposta di limiti per le emissioni in atmosfera.

- In tabella D (allegato I parte V) in classe I sono riportati gli isocianati che sono presenti negli indurenti poliuretanici.

La soglia di rilevanza è di 25 g/h: qui non è superata visto che si usano 80 kg di indurente all'anno, con % di ISOCIANATI del 40% nella miscela:

$$80 \text{ kg} \cdot 0,4 = 32 \text{ kg/ anno}$$

$$32 \text{ kg} / 231 \text{ g} = 0,14 \text{ Kg/g}$$

$$0,14 \text{ kg} / 8 \text{ h} = 0,018 \text{ ossia } 18 \text{ g/h}$$

il calcolo estremamente conservativo non tiene conto del fatto che solo una minima parte si libera durante la reazione, quindi la % in emissione è in realtà molto più bassa.

Si ritiene dunque di non dare un limite per le sostanze organiche volatili, ma solo il limite per le polveri.

Nel punto di emissione identificato con E16 l'inquinante generato è materiale particellare (polvere di legno).

Le lavorazioni varie che, nel caso in questione, vanno dalla smerigliatura alla piallatura, al taglio con sega sono quelle individuate nel CRIAER al punto 4.3.1 LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE: TRANCIATURA, MACINAZIONE, TRONCATURA, SPIANATURA, TAGLIO, SQUADRATURA, BORDATURA, PROFILATURA, BEDANATURA, ECC.

Il limite proposto è quello di 10 mg/Nmc con captazione degli inquinanti, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche. L'emissione è provvista di tale impianto di abbattimento. La superficie filtrante è pari a 143 mq e la portata di 6000 Nmc/h consente di realizzare una velocità di filtrazione di 0,0116 m/s, conforme ai requisiti della normativa.

Emissioni oggetto di modifica

<i>Punto di emissione n.</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Durata della emissione (h /g)</i>	<i>Tipo di sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm³)</i>	<i>impianto abbattimento</i>
<i>E14</i>	<i>modelloria</i>	<i>6000</i>	<i>8</i>	<i>Polveri</i>	<i>10</i>	<i>filtro a tessuto</i>
<i>E16</i>	<i>modelloria</i>	<i>6000</i>	<i>8</i>	<i>Polveri</i>	<i>10</i>	<i>filtro a maniche</i>

Art 275 DLgs 152/06

L'azienda è soggetta agli obblighi di cui all'art 275 per le attività di cui al punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/06.

Nella tabella sono riportati i quantitativi dei prodotti per cui la ditta richiede l'autorizzazione. Per i prodotti ancora in uso nella colonna colorata sono riportate le vecchie quantità autorizzate, inoltre sono riportati i prodotti nuovi con il rispettivo contenuto di COV come dedotto dalle SDS.

Il PGS presentato dichiara un'immissione di 7 tonnellate di COV annue, ma nella tabella riportata i consumi per cui si chiede l'autorizzazione sono pari a 13,1 ton COV e tengono conto di una stima di crescita, in linea con la potenzialità produttiva dell'azienda.

Si è chiarito parlando con la ditta che con la definizione "diluente glicole per pulizia pistole" si intende il diluente utilizzato in verniciatura che risulta contenere (vedi SDS) acetone tra il 50 e il 100%. (da cui la stima del 80% di COV).

<i>MATERIA PRIMA</i>	<i>% COV</i>	<i>quantità (kg)</i>	<i>autorizzati</i>	<i>consumo COV (kg)</i>
<i>fondo zincante</i>	<i>17,8</i>	<i>3500</i>	<i>11800</i>	<i>623</i>
<i>fondo epossidico base acqua</i>	<i>6,4</i>	<i>19500</i>	<i>9200</i>	<i>1246</i>
<i>dil. nitro pulizia pezzi in stuccatura</i>	<i>100</i>	<i>450</i>	<i>600</i>	<i>450</i>
<i>dil. verniciatura ad immersione e pulizia pistole</i>	<i>100</i>	<i>4200</i>	<i>4200</i>	<i>4200</i>
<i>stucco poliestere</i>	<i>2,9</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>23</i>
<i>smalto poliuretano</i>	<i>8,1</i>	<i>14000</i>	<i>17500</i>	<i>1134</i>

acqua=> resina casting??				
smalto solvente	33,9	1200		406
catalizza tore smalto poliureta nico	30	3000	3500	900
catalizzatore per solvente	60,6	600		363
dil glicole per pulizia pistole	80	4000		3200
catalizzatore fondo epossidico	13,8	4000	5200	554
resina per casting	6,9	11,3		1
totale				13100

Nella vecchia AUA si legge:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 13,173 ton/anno;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
- l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 13,173 ton/a;
- i consumi mensili di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori, ecc., validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo. Tali consumi non devono essere superiori a quanto di seguito indicato:

Dunque nulla cambia per l'emissione annua di COV (I1) e l'emissione diffusa (F) rimane pari al 25% dell'input di solvente.

Comma 7bis dell'art 271 del d.lgs. 152/2006

Per quanto riguarda la relazione relativa all'utilizzo di sostanze e miscele classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e sostanze classificate come estremamente preoccupanti, la ditta ha individuato correttamente le sostanze estremamente preoccupanti:

La tabella presentata viene qui riassunta:

- Smalto poliuretanico a base acqua. Finitura poliuretanica 3978 AQUAPUR GRIGIO CASTING non rientra nei PBT e vPvB.
- Resina per casting PC 25 BIANCO contiene bis(isopropil) naftalene => 12,3 Kg
- Resina per casting PC 30 AZZURRO contiene bis(isopropil)naftalene => 1,1 kg
- Indurente poliuretanico G 226 - T120-G081-600Q-X53N contiene:

terfenile idrogenato => 0,6 kg
diisocianato di 4,4 metilendifenile (101-68-8) => 15kg
bis(isopropil)naftalene (38640-62-9) => 12 kg
terfenile idrogenato (61788-32-7) => 7,5 kg
o-(p-isocyanatobenzil)phenyl isocyanate (5873-54-1) => 0,3 kg

sommando i prodotti che contengono sostanze uguali quindi di identica classificazione e paragonandoli alle soglie di cui alla tabella 1 del DM 95 del 15 aprile:

- bis(isopropil) naftalene $12,3 + 1,1 + 12 = 25,3$ kg H410 $25,3 < 100$ kg
- terfenile idrogenato $0,6 + 7,5 = 8,1$ kg H411 $8,1$ kg < 100 kg
- diisocianato di 4,4 metilendifenile Carc. 2; H351 = 15 kg > 10 kg

si ha che l'unico prodotto di cui va prevista sostituzione a breve è ELANTECH 226 nonostante quanto scritto dalla ditta.

“Al momento si ritiene difficile ipotizzare un'alternativa di tale resina poiché tutti i prodotti simili che sono stati opzionati, a parità di costi, hanno la stessa sostanza pericolosa. L'uso di questa materia prima risulterà fondamentale durante alcune fasi del ciclo produttivo poiché permette di realizzare rapidamente (nel breve tempo) diverse matrici di uno stesso modello o calchi di modelli (che verranno inviati alle fonderie in outsourcing). I possibili sostituti al momento impiegherebbero un giorno intero ad indurire, con conseguente rallentamento della produzione nei modelli e dunque anche nella consegna del prodotto finito”.

Conclusioni

Per l'attività di modellatura, anche con nuovi prodotti a base epossidica, nulla osta all'accoglimento della domanda, con i limiti e prescrizioni sopra evidenziati per le emissioni E14 ed E16.

In considerazione della classificazione dei nuovi prodotti elencati sopra ai punti 2), 3) e 4), per i quali la ditta dichiara ad oggi di non poter rinunciare, preso atto dei consumi stimati (essendo di nuova adozione) si chiede la tenuta di un registro dei consumi e fatture d'acquisto allo scopo di poter valutare il reale utilizzo degli stessi. Si evidenzia la necessità di sostituire l'indurente ELANTECH 226 con altro prodotto meno tossico entro un anno dalla presente autorizzazione, motivando tramite comunicazione scritta eventuali proroghe a tale prescrizione.

Da ultimo si evidenzia la necessità di aggiornare la prescrizione relativa alle condizioni di accessibilità ai punti di misura e ai Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera avendo a riferimento la Procedura P85017/ER.

Le condizioni di accesso devono essere sempre garantite nell'impianto per permettere la vigilanza dell'organo di controllo in qualsiasi momento”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae di cui sopra, ha ritenuto opportuno:

1. proporre quanto segue, ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - “Gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E1, E2A, E2B, E3A, E3B, E9A, E9B, E10A, E10B, E12, E13, E14 e sulla nuova emissione E16, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti”;
2. precisare che per le altre emissioni non oggetto di modifica si confermano in linea di massima le valutazioni, i valori limite e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 258 del 12/07/2013 Prot. n. 105585 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, fatta salva l'introduzione dell'obbligo di dotare tutti punti di emissione coinvolti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del Dlgs 152/06 di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti, al fine di consentire una adeguata compilazione del Piano di Gestione dei Solventi, come attualmente richiesto a tutte le altre

aziende presenti sul territorio soggette a tale disposizione;

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre opportuno precisare che:

- quanto consigliato dal Servizio di Medicina del Lavoro nel parere di AUSL sopra riportato, cioè di mantenere fisicamente separate le attività di lavorazione del legno e di realizzazione di calchi e modelli con uso di vetroresine e pertanto di prevedere due distinti impianti, risulta di fatto già attuato dalla Ditta che ha previsto un diverso ed esclusivo nuovo banco di lavoro per la preparazione degli stampi con l'utilizzo di resine dotato di propria cappa di aspirazione, distinto dalle preesistenti postazioni di lavoro per la preparazione dei modelli in legno dotate di specifici punti di aspirazione;
- rimane compito del Datore di lavoro assicurarsi che siano adeguate le velocità di cattura degli inquinanti presso le postazioni di lavoro;
- il fatto che poi i condotti di aspirazione sulle due diverse lavorazioni vengano convogliate in un unico punto di emissione E14 all'esterno, come proposto dalla Ditta, anziché prevedere due distinti punti di emissione in atmosfera, come consigliato da AUSL, non risulta determinante al fine di assicurare la sicurezza degli ambienti di lavoro ma attiene esclusivamente alle modalità di recapito nell'atmosfera esterna che sono state valutate positivamente dalla relazione tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE sopra riportata.

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 01/09/2022 P.G.N. 11265, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E17 – CALDAIA RISCALDAMENTO AREA UFFICI (75,2 kW, a metano)

EMISSIONE E18 – CALDAIA RISCALDAMENTO AREA PRODUTTIVA (1.550 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di creazione di apparecchiature per illuminazione pubblica e arredo urbano sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SABBIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima

7.000

Nmc/h

Altezza minima	15	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2A – VERNICIATURA PALI CABINA 1
EMISSIONE N. E2B – VERNICIATURA PALI CABINA 1
EMISSIONE N. E3A – VERNICIATURA PALI CABINA 2
EMISSIONE N. E3B – VERNICIATURA PALI CABINA 2
 Impianto di abbattimento: a velo d'acqua

Portata massima	14.500	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – APPASSIMENTO E COTTURA PALI

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E5 - BRUCIATORE FORNO PALI (249 kW, a metano)
EMISSIONE E8 - BRUCIATORE FORNO IMMERSIONE GHISA (380 kW, a metano)
EMISSIONE E11 - BRUCIATORE FORNO VERNICIATURA GHISA (380 kW, a metano)

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 – IMMERSIONE E SGOCCIOLAMENTO GHISA

Portata massima	27.000	Nmc/h
Durata	8	h/g
Portata massima (modalità stand-by)	12.000	Nmc/h
Durata (modalità stand-by)	16	h/g

Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – APPASSIMENTO E COTTURA GHISA

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9A – VERNICIATURA GHISA CABINA 1

Impianto di abbattimento: a velo d'acqua

Portata massima	15.500	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9B – VERNICIATURA GHISA CABINA 1

Impianto di abbattimento: a velo d'acqua

Portata massima	14.500	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10A – VERNICIATURA GHISA CABINA 2

EMISSIONE N. E10B – VERNICIATURA GHISA CABINA 2

Impianto di abbattimento: a velo d'acqua

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE N. E12 – SABBIATRICE LINEA GHISA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E13 – CARPENTERIA (SALDATURA, SMERIGLIATURA E SBAVATURA)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E14 – MODELLERIA (LAVORAZIONE LEGNO E CALCHI E MODELLI CON UTILIZZO DI RESINE)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E16 – MODELLERIA (LAVORAZIONE LEGNO)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 - della Tab. 1 della Parte III dell’Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E2A, E2B, E3A, E3B, E4, E6, E7, E9A, E9B, E10A, E10B**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a. il consumo massimo teorico di solvente è 13,173 ton/anno;
 - b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 100 mgC/Nmc sia nei processi di applicazione del rivestimento sia nei processi di essiccazione, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d. il valore di emissione totale annua di COV è 13,173 ton/anno;
 - e. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al successivo punto 3.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f. i consumi mensili di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori, ecc., validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 10.
3. **Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA le emissioni E2A, E2B, E3A, E3B, E4, E6, E7, E9A, E9B, E10A, E10B dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 10. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).
 4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla nuova emissione E16 e alla emissione modificata E14, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 5. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** e alla **emissione modificata E14**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
 7. Con riferimento a quanto previsto al comma 7bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., i consumi mensili di Resina per casting PC 25 BIANCO, di Resina per casting PC 30 AZZURRO e di Indurente poliuretanico G 226 - T120-G081-600Q-X53N, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito **registro**, di cui al successivo punto 10. La Ditta deve sostituire l'Indurente poliuretanico G 226 - T120-G081-600Q-X53N, con un prodotto meno pericoloso, per le motivazioni contenute nella relazione tecnica istruttoria come richiesto dal Servizio Territoriale – Distretto di Forlì

dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae riportata nelle "Premesse". Tale sostituzione dovrà essere attuata entro un anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione, previa effettuazione di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13 ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it), allegando la documentazione necessaria alla relativa valutazione (schede di sicurezza del nuovo prodotto, ecc.).

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2A, E2B, E3A, E3B, E4, E6, E7, E9A, E9B, E10A, E10B, E12, E14 ed E16** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni esistenti E1, E2A, E2B, E3A, E3B, E9A E9B, E10A, E10B, E12, E13, E14** e sulla **nuova emissione E16**, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 10.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori, ecc., validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 2. f);
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di Resina per casting PC 25 BIANCO, di Resina per casting PC 30 AZZURRO e di Indurente poliuretanico G 226 - T120-G081-600Q-X53N, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 6.;
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E2A, E2B, E3A, E3B, E4, E6, E7, E9A, E9B, E10A, E10B**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 3.;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2A, E2B, E3A, E3B, E9A E9B, E10A, E10B, E12, E13, E14 e E16**, così come richiesto al precedente punto 9.
11. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

12. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione

del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura

	automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.